

RISARCIMENTO PER DANNO DA DIFFAMAZIONE A MEZZO  
STAMPA:

UNA RICERCA EMPIRICA.

di

Morris L. Ghezzi

Negare quindi – come in definitiva  
fa la tesi humiana – che esistono condizioni  
di fatto o di verità, necessarie per l'uso  
delle proposizioni etiche è, in realtà,  
negare la possibilità stessa  
della loro significanza.

Gaetano Carcaterra. Il problema della fallacia naturalistica

## 1. Premessa

La ricerca si è proposta di rilevare in via empirica la quantificazione economica del risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa e la durata dei relativi procedimenti. La rilevazione è avvenuta sull'universo dei procedimenti scaturiti dalla pubblicazione di articoli e libri editi da una delle principali aziende editoriali italiane che si sono conclusi tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2006, pertanto non è stato necessario affrontare il tema della rappresentatività del campione rispetto all'azienda considerata; tuttavia tale tema permane rispetto all'universo dei risarcimenti danni in materia sul territorio nazionale. Sono stati, dunque, analizzati 162 casi in ambito civile e 245 casi in ambito penale, per un totale di 407 casi. Il documento rilevato è sempre stato l'atto conclusivo per ciascun grado di giudizio, in caso di decisione giudiziaria, e l'atto finale di accordo tra le parti, in caso di transazione. Ovviamente, quindi, l'azienda editrice compare sempre come convenuta in sede civile e come indagata/imputata in sede penale.

L'indagine ha selezionato dall'universo dei soggetti promotori dell'azione giudiziaria la categoria dei magistrati e quella dei politici, accorpando tutti i restanti soggetti nell'unica macro - categoria di "altri". I risultati statistici indicano con evidenza come i risarcimenti medi, a seguito di procedimenti sia civili, sia penali ed anche da transazione, quantitativamente maggiori siano stati attribuiti alla categoria dei magistrati. Inoltre anche la durata media dei procedimenti giudiziari varia in dipendenza dalla categoria di appartenenza dell'attore; essa, infatti, aumenta sensibilmente, in sede penale, se si tratta di magistrati ed, invece, diminuisce, sempre per i magistrati, in sede civile.

Su questi dati è possibile costruire una vasta serie di riflessioni intorno all'amministrazione della giustizia in Italia ed al concetto di eguaglianza tra i cittadini, che sono affidati, nel presente studio, più alla riflessione del lettore che al commento del ricercatore.

## 2. L'ambito civile

In ambito civile sono stati analizzati 162 casi che si sono conclusi con decisioni giudiziarie di primo, di secondo grado o di Cassazione oppure con transazioni stragiudiziarie.

La ricerca si è appuntata intorno all'entità dei risarcimenti dei danni ed ai tempi di decisione delle controversie in rapporto alla qualità professionale degli attori; in particolare, sono state evidenziate, separandole dalle altre, le professioni di magistrato e di politico.

Le caratteristiche professionali sembrano influenzare già l'accoglimento o il rigetto della domanda risarcitoria. Infatti, risulta subito evidente come il rigetto della domanda penalizzi in modo largamente maggiore la categoria dei politici, in primo luogo, e, successivamente, anche quella di "altri", mentre avvantaggi sensibilmente quella dei magistrati.

Tabella 1. – Processi civili in materia di diffamazione (Esiti e professioni)

Professioni:	Magistrati	Politici	Altri	Tot.
Rigetto domanda:	7	10	44	61 (38%)
Accoglimento domanda:	25	11	41	77 (47%)
Transazione:	3	1	11	15 (9%)
Nessuna decisione nel merito:	1	0	8	9 (6%)
Totale:	36	22	104	162

I dati, tuttavia, divengono di gran lunga più evidenti quando si affronta il tema dell'entità del risarcimento del danno, ma prima di entrare nel merito della ricerca pare opportuno fare alcune precisazioni di ordine metodologico.

I risarcimenti indicati derivano da sentenze sia passate in giudicato, sia provvisoriamente esecutive e l'importo risulta comprensivo anche delle spese liquidate in giudizio, nonché dell'entità della sanzione prevista ex art. 12 della legge 47/1948. Tali importi derivanti da sentenze di condanna sono stati comparati agli importi pagati in via transattiva dall'azienda. Dunque, il dato studiato riguarda l'effettivo esborso subito dall'azienda in seguito alla domanda risarcitoria.

Nella seguente tabella vengono indicate le medie aritmetiche di esborso, ottenute dividendo gli importi complessivi, rispettivamente imputabili a soccombente giudiziarie o transazioni, per il numero dei procedimenti cui l'azienda è stata assoggettata.

Tabella 2 – Risarcimento medio da giudizio o transazione in Euro

Esito	Pop. Totale	Magistrati	Politici	Altri
Accoglimento domanda:	32.612	35.706	26.145	32.124
Transazione:	14.057	43.914	30.987	4.376

E' possibile affinare, nella successiva tabella 3, ulteriormente il dato, escludendo dal calcolo del risarcimento medio da giudizio quei giudizi che non hanno comportato effettivi esborsi per l'azienda, in quanto successivamente impugnati o transati.

Tabella 3 – Risarcimento medio da esborso effettivo in Euro

Esito	Pop. Totale	Magistrati	Politici	Altri
Accoglimento domanda:	35.368	42.507	30.143	32.927

Un dato ancora maggiormente significativo può essere fornito dall'evidenziazione degli importi medi effettivamente percepiti da ciascun attore nel procedimento considerato a seguito del giudizio di condanna dell'azienda (con esclusione delle condanne cui non è seguito esborso) o di transazione.

Tabella 4 – Risarcimento medio da giudizio o transazione in Euro per ciascun attore

Esito	Pop. Totale	Magistrati	Politici	Altri
Accoglimento domanda:	32.884	36.823	30.143	31.501
Transazione:	14.057	43.914	30.987	4.376

I dati raccolti appaiono di tale evidenza, che non necessitano di particolari commenti:

- 1) I magistrati registrano un significativo primato nell'accoglimento delle domande risarcitorie.

- 2) Sempre i magistrati si collocano al vertice del *quantum* risarcito ed, inoltre, le transazioni che li riguardano sono ancora e di gran lunga più favorevoli nei loro confronti delle stesse decisioni giudiziarie.
- 3) Al contrario, la categoria dei politici si colloca nei risarcimenti in via giudiziaria sotto la media della popolazione, ma, in fase transattiva, balza sopra quest'ultima e si incanala nel solco risarcitorio tracciato per i magistrati

Indicazioni decisamente interessanti possono essere evidenziate anche dalla correlazione tra durata dei procedimenti civili risarcitori dei danni da diffamazione a mezzo stampa e la professione degli attori. Tuttavia è bene precisare in via preliminare che i dati raccolti provengono dalla documentazione aziendale, che registra l'apertura della pratica relativa al contenzioso presso l'ufficio legale dell'azienda in corrispondenza del primo atto dell'attore nei confronti dell'azienda stessa (lettera di diffida o citazione) e la chiusura della medesima al momento dell'esborso aziendale dovuto. Ossia quest'ultimo termine può corrispondere sia all'effettivo risarcimento del danno, in caso di soccombenza dell'azienda nel giudizio, sia all'ultimo movimento contabile (in genere pagamento dell'avvocato difensore dell'azienda) negli altri casi. E', quindi, evidente che i tempi individuati tendono ad essere leggermente superiori a quelli relativi al procedimento vero e proprio, ma ciò toglie poca significatività alla ricerca, che interessa più il trattamento egualitario degli attori del giudizio, ossia la comparazione relativa alla professione, che la sua durata assoluta. Infatti, poiché il criterio individuato riguarda indistintamente ed egualitariamente tutte le categorie sociali considerate la durata dei tempi di giudizio raccolti uniforma i rapporti tra le medesime, penalizzandole od avvantaggiandole tutte nella stessa misura.

Tabella 5 – Durata media delle pratiche in mesi per ogni grado di giudizio

Media generale: 43

Media in caso di decisione giudiziaria: 40

Media in caso di transazione: 36

Tabella 6 – Durata media di ogni pratica in mesi per livello di giudizio

Primo grado: 47

Appello: 31

Cassazione: 12

Tabella 7 – Durata media di ogni pratica in mesi per professione attore

Magistrati: 39

Politici: 45

Altri: 44

Le tabelle riportate evidenziano alcuni dati ovvi, quali la durata media inferiore nel caso di transazioni e la proporzionalità inversa tra grado di giudizio e durata dei procedimenti, ma i dati veramente rilevanti riguardano i tempi dei procedimenti in relazione alla professione degli attori. Infatti, risulta con evidenza che i procedimenti riguardanti i magistrati durano mediamente 1 mese meno

della media generale, 5 mesi meno della categoria altri e 6 mesi meno della categoria politici. Al contrario, i procedimenti riguardanti questi ultimi durano 5 mesi più della media generale, 6 mesi più della categoria magistrati ed 1 mese più della categoria altri. Inutile ogni commento.

### 3. L'ambito penale

La ricerca ha analizzato anche 245 procedimenti penali, che si sono conclusi con giudicato di primo grado, di secondo grado o di Cassazione oppure con transazione delle parti tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2006. Si è trattato di evidenziare, in modo simile a quanto si è fatto precedentemente per i procedimenti civili, la correlazione tra qualità professionale dell'attore, da un lato, ed esito del giudizio ed entità del risarcimento del danno da giudizio o da transazione, dall'altro lato, nonché la correlazione sempre tra qualità professionale dell'attore e tempi del giudizio o della transazione.

Per quanto riguarda il confronto tra esiti dei giudizi e caratteristiche professionali degli attori, la seguente tabella appare significativamente esplicativa e sembra confermare sostanzialmente i dati raccolti nella corrispondente tabella relativa ai procedimenti civili; anzi, evidenzia un sensibile aumento degli esiti processuali favorevoli ai magistrati rispetto alla categoria dei politici ed a quella residuale di "altri" :



Tabella 8. – Processi penali in materia di diffamazione (Esiti e professioni)

Professioni:	Magistrati	Politici	Altri	Tot.
Decisioni di assoluzione:	16	2	80	98 (40%)
Decisioni di condanna:	48	2	19	69 (28%)
Transazioni:	21	9	34	64 (26%)
Nessuna decisione nel merito:	6	0	8	14 (6%)
Totale:	91	13	141	245

Non vi è alcun dubbio che, anche in sede penale come in sede civile, i procedimenti promossi dai magistrati a tutela della propria immagine abbiano esiti giudiziari largamente più favorevoli di quelli promossi dalle altre categorie sociali. Per quanto poi attiene all'entità del risarcimento è bene precisare, come già è stato fatto per quanto riguardava i procedimenti civili, che la ricerca ha preso in considerazione l'effettivo esborso economico effettuato dall'azienda. Ossia le somme considerate sono comprensive non solo dal risarcimento definitivo o provvisorio in senso stretto, ma anche di somme liquidate ad altro titolo, ivi comprese le sanzioni pecuniarie penali e le riparazioni pecuniarie ex art. 12 L. 47/1948.

Le tabelle seguenti evidenziano con chiarezza, anche in sede penale, la disparità risarcitoria tra magistrati ed altri cittadini.

Tabella 9 – Risarcimento medio da giudizio (procedimenti penali per diffamazione a mezzo stampa) o da transazione in Euro

Esito	Pop. Totale	Magistrati	Politici	Altri
Condanna :	22.925	28.741	7.747	9.829
Transazione:	19.607	35.838	13.600	11.172

Tabella 10 – Risarcimento medio in Euro con esclusione dei giudizi di condanna che non hanno comportato esborsi per l'azienda

Esito	Pop. Totale	Magistrati	Politici	Altri
Condanna:	30.501	44.420	15.321	15.739

Approfondendo il dato è possibile individuare il valore del risarcimento medio e degli importi per transazione percepiti da ogni singolo querelante nei procedimenti esaminati.

Tabella 11 – Risarcimento medio da giudizio (procedimenti penali per diffamazione a mezzo stampa) o da transazione in Euro per ciascun querelante, escludendo i giudizi di condanna che non hanno comportato esborsi per l'azienda

Esito	Pop. Totale	Magistrati	Politici	Altri
Condanna :	24.534	28.000	15.494	14.332
Transazione:	17.269	30.827	12.739	10.094

I dati illustrati marcano, in sede penale, un divario ancora più significativo, rispetto al risarcimento dei danni da diffamazione in sede civile, tra magistrati e cittadini comuni. Siamo in presenza di valori quasi doppi in favore dei magistrati, per quanto riguarda i giudizi di condanna e più che doppi per le transazioni. Quest'ultimo dato, tuttavia, si allinea nel solco di valori ancora più alti registrati nelle transazioni in sede civile.

I dati raccolti intorno alla durata dei procedimenti in sede penale fanno riferimento alle date di apertura e di chiusura delle relative pratiche presso l'azienda interessata. Pertanto i periodi di tempo individuati tendono ad essere leggermente più lunghi dei meri tempi processuali o transattivi; tuttavia non era possibile utilizzare altri criteri di rilevazione, in quanto la ricerca è avvenuta presso l'archivio informatico dell'azienda oggetto dei procedimenti, la quale ha seguito tale metodo di registrazione dei medesimi. Del resto, il criterio si presenta omogeneo con quello usato anche nell'archiviazione dei dati relativi ai procedimenti in sede civile e, conseguentemente, i rispettivi risultati riguardanti le durata dei procedimenti sono omogenei e, quindi, comparabili.

Le tabelle che seguono illustrano i risultati raccolti:

Tabella 12 – Durata media delle pratiche in mesi per ogni grado di giudizio

Media generale: 21

Media in caso di decisione giudiziaria: 21

Media in caso di transazione: 23

Tabella 13 – Durata media di ogni pratica in mesi per livello di giudizio

Primo grado: 22

Appello: 27

Cassazione: 28

Tabella 14 – Durata media di ogni pratica in mesi per professione attore

Magistrati: 24

Politici: 25

Altri: 19

Le procedure penali appaiono molto più rapide di quelle civili, solo la Cassazione penale si presenta considerevolmente più lenta di quella civile. Probabilmente ciò trova spiegazione nel fatto che nei tempi di giudizio di Cassazione sono stati compresi in ambito penale anche i tempi dei giudizi di rinvio, in caso di annullamento delle sentenze con rinvio, mentre in ambito civile non è emerso alcun rinvio. Un dato singolare è rappresentato dai tempi medi delle transazioni, che risultano più lunghi di quelli dei giudizi.

Anche i tempi rapportati alle professioni degli attori riservano novità in sede penale rispetto alla sede civili. Infatti, i magistrati, che nel giudizio civile godevano in assoluto dei tempi più brevi, al contrario, nel giudizio penale si vedono allungare i tempi in rapporto agli altri attori. I politici, invece, restano stabili al vertice della lunghezza dei tempi di giudizio.

#### 4. Poche considerazioni conclusive

In assenza, per altro voluta, della individuazione da parte del ricercatore di una precisa teoria sociologica esplicativa dei dati raccolti e delle relative ipotesi da falsificare non pare opportuno proporre spiegazioni ed interpretazioni dei risultati ottenuti nell'indagine. Del resto, si è deliberatamente evitato di dotare la ricerca di strumenti sociologico – ermeneutici in quanto l'argomento affrontato, il periodo storico, cui sono riferite le rilevazioni, ed, ancor più, l'azienda editoriale, presso la quale sono state compiute le rilevazioni medesime, si prestavano a forti polemiche di carattere politico, polemiche che non si addicono ad una ricerca che aspiri ad avere un qualche carattere scientifico. Quando la soggettività politico – valutativa tende a prevalere decisamente sull'oggettività scientifico – fattuale, pare opportuno a chi scrive, che il ricercatore si astenga da qualsiasi giudizio ed interpretazione, per affidare al lettore stesso i meri dati raccolti ed alla sua riflessione le eventuali considerazioni e conclusioni sui medesimi. I dati sociologici nella loro fattualità oggettiva possiedono una forza conoscitiva, che va ben oltre qualsiasi interpretazione, e costringono a riflettere intorno a ciò che avviene, anche prescindendo dal perché avviene. In particolare, nel caso qui considerato la portata del divario emerso tra trattamento dei magistrati e quello di tutti gli altri cittadini esige una indagine sociologica ed una riflessione che vada ben oltre il mero studio dell'evidenza del fenomeno, per addentrarsi anche nei meandri dell'uso improprio e latente dell'istituto del risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa.

Sicuramente future ricerche più elaborate ed estese potranno aspirare ad una spiegazione sistematica ed esaustiva intorno al peso della qualità personale ed, in particolare, lavorativa dei soggetti attivi e, forse, anche passivi nei giudizi di risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa, sotto il profilo sia del *quantum* liquidato, sia dei tempi impiegati per giungere alla liquidazione del danno. E' evidente che un argomento di questo tipo apre problematiche e prospettive di discussione vastissime intorno a temi quali l'eguaglianza tra i cittadini, il funzionamento della giustizia statale, l'uso politico di tale giustizia, le tendenze di autotutela delle organizzazioni autonome ed indipendenti quali la magistratura, i limiti della libertà di informazione e di critica, etc.. In particolare, nel quadro di una tendenza, oggi particolarmente contrastata più nelle prassi che nelle affermazioni di principio, favorevole nei confronti di un diritto penale minimo (depenalizzazione), non sembra fuori luogo una riflessione intorno ad un reato, quale è la diffamazione a mezzo stampa ex art. 595 C.P. ed ex art. 596 bis C.P. che, se causa danni, si presenta prevalentemente come una questione di natura meramente civilistica e, se non produce danni, pare rientrare come comportamento sotto l'art. 21 Cost., che tutela il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero anche a mezzo stampa. Forse, antichi retaggi, di non mai completamente superate visioni totalitarie ed etiche dello Stato e di dittature culturalmente esorcizzate e demonizzate più che storicamente e sociologicamente cancellate, ancora operano nel nostro ordinamento giuridico?

In questa sede si è solo voluto aprire una piccola finestra su un territorio estremamente esteso, ma altrettanto interessante per un buon funzionamento della democrazia anche in un ambito, quale è quello giudiziario statale, che se, da un lato, si presenta come punta di diamante delle libertà democratiche, dall'altro lato, proprio per la sua natura separata ed intangibile dal resto della società, può proiettare lunghe ombre di dubbio intorno alla sua reale autonomia, imparzialità e terzietà sulla società stessa.

La presente ricerca non aspira a fornire risposte, ma solo a sollecitare dubbi, domande ed una viva e rinnovata attenzione all'argomento, che si spera sbocchi in una fioritura di ampie indagini empiriche, intorno a questi temi; i quali possono sembrare all'apparenza ovvii e di poco peso sociale, ma, concretamente, agiscono, nel profondo delle società, sulla qualità reale di vita di qualsiasi democrazia.